COMUNE SAN GIOVANNI VALDARNO

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, per sostenere e favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
 - la Legge Regionale Toscana n. 2 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
- che la Regione Toscana con atto di G.R. n. 402 del 30/03/2020, ha indicato i criteri e le procedure di riparto ed erogazione delle risorse regionali e statali del Fondo ex art. 11 della L. 431/98 così come riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale di detta deliberazione;
- che con Determinazione numero <u>411</u> del 17/07/2020 il Responsabile del Servizio, ha approvato il presente bando per l'anno 2020;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dal 21 luglio 2020 al 15 settembre 2020.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- di essere residente nel Comune di San Giovanni Valdarno nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili ai fini dell'erogazione del contributo è quella dell'effettiva residenza anagrafica.
- 2. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. Al bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità.
- 3. essere in possesso di un contratto di locazione adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare situato

nel Comune di San Giovanni Valdarno. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

- 4. non essere conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 5. non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- 6. assenza di titolarità, di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di San Giovanni Valdarno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobil Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 7. assenza di titolarità, tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- 8. Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
- 9. valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo, delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 10. non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7) e 9):
- 11. essere in possesso entro la data di scadenza del bando, di attestazione ISE 2020 (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità, priva di annotazioni di omissioni e/o difformità, con riferimento al DPCM n°2013/159 s.m.i., calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **Euro 28.770,41**;
- 12. non essere destinatari, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. L'erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitti per l'anno 2020.
- I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di inizio pubblicazione del bando, nonché permanere nel corrente anno.

ART. 2 REQUISITI REDDITUALI E CANONE DI LOCAZIONE

Il richiedente deve essere in possesso entro la data di scadenza del bando, di certificazione ISE 2020 in corso di validità, priva di annotazioni di omissioni e/o difformità, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (Euro € 13.391,82).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (Euro € 13.391,82) e l'importo di € 28.770,41.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

In base alla normativa regionale, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare.

Gli uffici comunali sono tenuti alla verifica di reddito congruo tale da giustificare il pagamento del canone di locazione.

Il canone di locazione per il quale si richiede il contributo è quello riferito all'anno 2020 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

NOTA BENE: I SUDDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentele, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2019. La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio dei Servizi Sociali e dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia attestazione ISE/ ISEE 2020 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato <u>completa</u> <u>di tutte le pagine</u> (ISE+DSU) corrispondente ai requisiti indicati all'art. 2 del presente bando;
- b) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato (non necessario per coloro che hanno già presentato tale documentazione nel 2019);
- Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto (modello F23); oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca" (non necessaria per coloro che hanno già presentato l'attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca" nel 2019);
- d) Copia della ricevuta cartacea o del bonifico bancario/postale relativo al pagamento del canone di locazione di una mensilità 2020;
- e) I cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda, in base ai requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, la certificazione delle autorità del Paese di origine, Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non possiedono immobili ad uso abitativo nel Paese di origine.
 - Nel caso di cittadini maggiorenni extracomunitari titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese di origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione di cui al precedente comma.
 - Tali certificazioni dovranno avere una data di rilascio non antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e dovranno essere presentate entro e non oltre il **15//09/2020**. Non dovranno produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per: asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari:
- f) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- g) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l'aiuto economico corredata da copia del documento d'identità (<u>Allegato 1</u>);

- h) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- Nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;
- j) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE.

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) Istruttoria delle domande.
 L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
- b) Formazione della graduatoria generale.
 Il Comune successivamente procede all'adozione della graduatoria provvisoria sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comunesgv.it, per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comunesgv.it per 15 giorni consecutivi. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Dopodiché sarà formulata la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comunesgv.it per 15 giorni consecutivi.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dal 01/01/2020 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica, fino al 31/12/2020.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo di euro 3.100,00;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo di euro 2.325,00;

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad 200,00 euro.

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. In caso di godimento di contributo, per sostegno alloggiativo percepito nell'anno 2020 attraverso la partecipazione alla misura straordinaria a seguito dell'emergenza Covid-19, l'importo di tale contributo verrà scomputato da quanto riconosciuto per il contributo affitti anno 2020.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020 in un'unica soluzione in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente. <u>Il contributo non può essere cumulato con</u> altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

- Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, entro il 31 gennaio, 2021 di:
- a)- tutte le ricevute e/o estratto conto su carta intestata della banca, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2020, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee: bollate a norma di legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare pagamento dell'affitto.
- b)- (se dovuto) l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).
- c)- le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale intestato al <u>soggetto richiedente il</u> <u>contributo</u>, sul quale poter accreditare quanto spettante.

Le ricevute e/o estratti conto comprovanti il pagamento del canone locativo 2020 dovranno essere consegnati all'Ente allegandoli al modello "Allegato 2".

LA MANCATA PRESENTAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DEL BENEFICIO.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta entro 60 giorni dal decesso, presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato giuridico di eredi.

ART. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato dal <u>21 luglio 2020</u> fino alle ore 13:00 del 15 settembre 2020

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti in orario di apertura presso:

- l'ufficio Punto Amico - sede San Giovanni Valdarno - Via Garibaldi, 43 La modulistica potrà essere inoltre scaricata dal sito internet www.comunesqv.it.

Le domande, debitamente sottoscritte devono essere corredate da idoneo documento di identità e inoltre, deve essere allegata tutta la necessaria documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune. In mancanza di ciò l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio postale. Eventuali cambi di indirizzo devo essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

La domanda potrà essere presentata presso gli Ufficio Punto amico del Comune di San Giovanni Valdarno e/o spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando.

Le istanze spedite a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire entro e non-oltre le ore 13.00 del 21 settembre 2020 pertanto <u>non farà</u> fede la data di spedizione presente nel timbro postale.

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi non sanabili di esclusione:

- a) Domanda non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- b) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE 2020 o con data di rilascio successiva alla data di scadenza del bando;

ART. 14 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il "Titolare" del trattamento è: prof.sa Valentina Vadi, Sindaco pro-tempore del Comune di San Giovanni Valdarno sede San Giovanni valdarno - Via Garibaldi, 43 - Telefono (+39) 055 9526300, Pec: protocollo@pec.conunesgv.it.

Il "Responsabile" del trattamento dati è il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Romano tel: 0559126286 e-mail: segretario.comunale@comunesgv.it

L'amministrazione comunale ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Dott. Paoli Stefano, e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - elettronica e cartacea.

I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando per "l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019" e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- b) finalità di ricerca statistica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi sociali su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Comune di dare esecuzione al servizio o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di economica e organizzativi.

Il trattamento verrà eseguito dalle persone autorizzate al trattamento nell'ambito delle mansioni assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati personali non-saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari.

Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avviene su server ubicati all'interno della sede della stessa.

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento", 20 - "Diritto alla portabilità dei dati" del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.

Ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
 pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca Lei potrà
 esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail a: protocollo@ comunesgv.it

Nella qualità di interessato al trattamento, il richiedente ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare alla LRT 2/2019, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

S. Giovanni Valdarno, lì 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Paolo Antonio Ricci)